

**REGOLAMENTO (UE) 2015/562 DELLA COMMISSIONE****dell'8 aprile 2015****recante modifica del regolamento (UE) n. 347/2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto riguardante la procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa i requisiti di base per l'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> e N<sub>3</sub> relativamente all'installazione dei dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS). È necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 661/2009 stabilisce l'obbligo generale di dotare i veicoli delle categorie M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> e N<sub>3</sub> di dispositivi avanzati di frenata d'emergenza.
- (4) Il regolamento (UE) n. 347/2012 <sup>(3)</sup> stabilisce le procedure, le prove e i requisiti specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza e prevede che tali requisiti siano applicati in due fasi. Nell'ambito della prima fase, taluni nuovi tipi di veicoli dovevano essere oggetto dell'omologazione di livello 1 a decorrere dal 1° novembre 2013. Nell'ambito della seconda fase tali tipi di veicoli, unitamente a taluni altri tipi di veicoli che non erano stati oggetto dell'omologazione di livello 1, avrebbero dovuto ottenere l'omologazione di livello 2, che implica il rispetto di ulteriori e più ampi requisiti. Il regolamento (UE) n. 347/2012 prevede inoltre che l'omologazione di livello 2 sia applicata a decorrere dal 1° novembre 2016 per i nuovi tipi di veicoli.
- (5) Il periodo destinato all'applicazione dell'omologazione di livello 2 era stato fissato in modo da consentire di acquisire ulteriore esperienza con i sistemi AEBS e di sviluppare nuove tecniche nel settore. Inoltre il periodo stabilito avrebbe dovuto consentire alla Commissione di tenere conto delle prescrizioni internazionali armonizzate in materia di prestazioni e prove adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) per i tipi di veicoli delle categorie di cui al regolamento UN n. 131 riguardante l'AEBS.
- (6) Di conseguenza era previsto che, al più tardi due anni prima della data prevista per l'applicazione del livello 2, la Commissione avrebbe adottato i criteri relativi alle prove di avvertimento e di attivazione della frenata per i tipi di veicoli della categoria M<sub>2</sub> e della categoria N<sub>2</sub> con massa massima uguale o inferiore a 8 tonnellate, tenendo conto degli ultimi sviluppi in materia in seno all'UN/ECE.
- (7) L'UN/ECE ha specificato la velocità del bersaglio applicabile al bersaglio in movimento nell'omologazione di livello 2 per le prove riguardanti i veicoli di categoria M<sub>2</sub> e di categoria N<sub>2</sub> con massa massima non superiore a 8 tonnellate. Le velocità del bersaglio sono state fissate in modo prudente, per poter acquisire maggiore esperienza con i sistemi AEBS e sviluppare nuove tecniche in questo settore per i tipi di veicoli in questione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico veicoli a motore,

<sup>(1)</sup> GUL 200 del 31.7.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1).

